



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE N. 865 DEL 14/05/2018

Servizio SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ufficio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO
TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI
Proponente Dr.ssa AMURRI LUIGINA

OGGETTO: Piceno Consind. Variante generale al vigente PRASI in adeguamento al PPAR - Agglomerato Monsampolo del Tronto/Monteprandone - Legge n. 1150/42, LR n. 34/92, LR n. 48/1996 e LR n. 35/2008 - Delibere di CG n. 19/2016 (adoz.) e n. 10/2017 (adoz. def.)

PARERI (Art. 49 Dlgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità Tecnica in data 21/05/2018 il Responsabile del Servizio Dr.ssa AMURRI LUIGINA esprime parere **FAVOREVOLE**

Firma _____

APPROVAZIONE	
PRESIDENTE	D'ERASMO PAOLO _____

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE

VISTA la Legge Urbanistica del 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 05.08.1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione Amministrativa della Regione Marche n. 197 del 03.11.89;

VISTA la Legge Regionale n. 48/96;

VISTA la Legge Regionale n. 35/2008;

VISTO il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale del Piceno Consind relativo all'agglomerato di Monsampolo del Tronto/Monteprandone approvato con DPR n. 1473/81;

VISTE le Delibere del Consiglio Generale del Consorzio n. 19 del 29.07.2016 e n. 10 del 27.04.2017, con le quali il Piceno Consind ha rispettivamente adottato e adottato definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. e della LR n. 48/96, la Variante generale al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) in adeguamento al PPAR relativa all'agglomerato di Monsampolo del Tronto/Monteprandone;

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Piceno Consind ed elencati nel parere istruttorio di seguito riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 14.05.2018, di seguito integralmente trascritto:

““““““““““

Il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino è dotato per quanto riguarda l'agglomerato di Monsampolo del Tronto/Monteprandone di un Piano Regolatore Generale approvato con DPR n. 1473/81.

L'Ente interessato, con Delibera del Consiglio Generale n. 19 del 29.07.2016 e con Delibera del Consiglio Generale n. 10 del 27.04.2017, ha rispettivamente adottato e adottato definitivamente, ai sensi della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. e della LR n. 48/96, la variante generale al Piano Regolatore delle aree di sviluppo industriale (PRASI) in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) relativa all'agglomerato di Monsampolo del Tronto/Monteprandone, nel seguito diffusamente descritta.

Gli atti tecnico amministrativi trasmessi in allegato alla nota prot. n. 2956 del 25.07.2017 di richiesta del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

- 1) Delibera del Consiglio Generale del Consorzio n. 19 del 29.07.2016 (adozione);
- 2) Delibera del Consiglio Generale del Consorzio n. 10/CG/20165 del 27.04.2017 (adozione definitiva);
- 3) Avviso di deposito;

- 4) Copia dei giornali quotidiani a diffusione regionale dove è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di deposito (Il Corriere Adriatico del 01.09.2016 e Il Resto del Carlino del 01.09.2016;
- 5) Manifesto a stampa dell'avviso di deposito;
- 6) Copia del BUR Marche n. 101 del 01.09.2016 dove è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di deposito;
- 7) Certificato del Comune di Monteprandone in data 07.11.2016 di avvenuta pubblicazione;
- 8) Certificato del Comune di Monsampolo del Tronto in data 02.02.2017 di avvenuta pubblicazione;
- 9) Certificato in data 07.11.2016 di avvenuto deposito e pubblicazione e presenza di osservazioni (n. 4);
- 10) Parere del Servizio Genio Civile della Regione Marche prot. n. 297158 del 09.05.2016;
- 11) Parere della ASUR Marche Area Vasta n. 5 prot. n. 25284 del 30.03.2016;
- 12) Nota prot. n. 2930 del 24.07.2017 di richiesta parere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Area VI Paesaggio;
- 13) Nota prot. n. 2931 del 24.07.2017 di richiesta parere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- 14) Nota prot. n. 2932 del 24.07.2017 di richiesta parere alla RFI – Direzione Territoriale di Ancona;
- 15) Nota prot. n. 2933 del 24.07.2017 di richiesta parere all'ANAS – Area Compartimentale Marche;
- 16) Nota prot. n. 2934 del 24.07.2017 di richiesta parere al Servizio Viabilità della Provincia;
- 17) Copia delle osservazioni pervenute;
- 18) Elaborati di Variante generale comprendenti:
 - ⇒ Tav. A Relazione di variante generale PRASI;
 - ⇒ Tav. A1 Relazione di adeguamento al PPAR – Verifica dei vincoli e delle prescrizioni;
 - ⇒ Tav. B Norme Tecniche di Attuazione;
 - ⇒ All. MA Schede di individuazione dei manufatti agricoli tipici;
 - ⇒ Tav. O Corografia Rapp. 1:25.000;
 - ⇒ Tav. 1.1 Rilievo aerofotogrammetrico, viabilità e punti di vista fotografici Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 1.2 Planimetria reti idriche e fognarie esistenti e programmate e corpi idrici recettori Rapp. 1:10.000;
 - ⇒ Tav. 1.3 Stato attuale di progetto Reti infrastrutturali delle aree di ampliamento Rapp. 1:2.000;
 - ⇒ Tav. 2 Piano Territoriale di Coordinamento approvato con decreto regionale n. 1473 in data 28-04-1981 Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 3 Interventi in variante al PTC approvati con Accordi di programma o SUAP Piceno Consind con lotti residui ed area proposta in ampliamento Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 4 Planimetria trasposizione passiva dei vincoli: P.P.A.R. - PAI Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 5 Planimetria trasposizione attiva dei vincoli Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 6.1 Planimetria generale della zonizzazione di variante Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 7.1 Planimetria di progetto su base catastale Rapp. 1: 5.000;
 - ⇒ Tav. 8.1 Variante di progetto con riportati i vincoli definitivi derivanti dal PPAR e dal PAI Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. 9.1 Planimetria di progetto - Sistema della mobilità ed insediamenti produttivi - variante 2006 PTCP Rapp. 1:25.000;
 - ⇒ Tav. 10.1 Tavola di sovrapposizione Accordo di programma e varianti su planimetria di progetto PRASI Rapp. 1:5.000;
 - ⇒ Tav. A1 Studio di fattibilità geologica;
 - ⇒ Tav. A1int Studio di fattibilità geologica - Relazione LR 22 del 23/11/2011;
 - ⇒ Tav. A2 Schede tecniche sondaggi;
 - ⇒ Tav. A3 Relazione sul rischio esondazione;
 - ⇒ Tav. B1a Carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica Monsampolo del Tronto

- ⇒ Ovest Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B1b Carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica Monsampolo del Tronto Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B1c Carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica Monteprandone Ovest Rapp. 1: 2.000 Tav. B1d - Carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica Monteprandone Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B2a Carta idrogeologica e vulnerabilità dell'acquifero Monsampolo del Tronto Ovest Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B2b Carta idrogeologica e vulnerabilità dell'acquifero Monsampolo del Tronto Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B2c Carta idrogeologica e vulnerabilità dell'acquifero Monteprandone Ovest Rapp. 1:2.000 Tav. B2d - Carta idrogeologica e vulnerabilità dell'acquifero Monteprandone Est 1:2.000;
- ⇒ Tav. B3a - Carta litotecnica Monsampolo del Tronto Ovest Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B3b Carta litotecnica Monsampolo del Tronto Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B3c Carta litotecnica Monteprandone Ovest Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B3d Carta litotecnica Monteprandone Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B4a Carta delle pericolosità sismiche Monsampolo del Tronto Ovest Rapp. 1:2.000 Tav. B4b - Carta delle pericolosità sismiche Monsampolo del Tronto Est Rapp. 1:2.000 Tav. B4c-- Carta delle pericolosità sismiche Monteprandone Ovest Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B4d Carta delle pericolosità sismiche Monteprandone Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B5a Carta rischio di esondazione (PAI aggiornato) Monsampolo Ovest Rapp. 1:2.000 Tav. B5b - Carta rischio di esondazione (PAI aggiornato) Monsampolo Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. B5c Carta rischio di esondazione (PAI aggiornato) Monteprandone Ovest Rapp. 1:2.000 Tav. B5d - Carta rischio di esondazione (PAI aggiornato) Monteprandone Est Rapp. 1:2.000;
- ⇒ Tav. V Documentazione fotografica
- ⇒ Relazione botanica;
- ⇒ All.Tav. 01 Elementi botanico-vegetazionali Rapp. 1:5.000.

A seguito di richiesta dello scrivente Settore effettuata con nota prot. n. 22267 del 20.10.2017 il Piceno Consind, con nota trasmessa a mezzo pec del 05.01.2018, con nota prot. n. 465 del 07.02.2018, con nota trasmessa a mezzo pec in data 20.02.2018, con nota prot. n. 1369 del 05.04.2018 e con nota trasmessa a mezzo pec in data 08.05.2018, con nota prot. n. 1710 del 08.05.2018, ha provveduto ad inviare la sotto elencata documentazione integrativa:

- parere del Servizio Viabilità Provinciale prot. n. 18348 del 01.09.2017;
- relazione integrativa in data 14.12.2017 con allegati la tabella 6 di delimitazione dei comparti di attuazione con standard di pertinenza, la tabella 5 di verifica degli standard urbanistici, tabella con i dati relativi all'area produttiva aeronautica e relativa planimetria intervento, legenda esplicativa con riferimenti agli articoli delle NTA e denominazioni di zona per esteso;
- copia del vigente PTC dell'agglomerato di Monsampolo del Tronto/Monteprandone approvato con DPR n. 1473/81;
- tavola di trasferimento su cartografia aereofotogrammetrica delle previsioni del vigente PTC predisposta nell'ambito della variante revocata con delibera del Consiglio Generale n. 44/CG/04 del 30.12.2004;
- carta della pericolosità geologica;
- permesso di costruire n. 30/2010 del 09.02.2011 e successive varianti rilasciate dal Comune di Monteprandone;
- parere dell'ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0135679-P del 13.03.2018;
- copia delle note di sollecito prot. n. 1357 del 03.04.2018, prot. n. 1356 del 03.04.2018 e prot. n. 300 del 25.01.2018 inviate rispettivamente alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio delle Marche – Area II Patrimonio Archeologico, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Area IV Paesaggio e alla RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione;

- parere della RFI S.p.A. prot. n. DTPAN.ING/A0018/P/2018/0001408 del 03.05.2018.

PUBBLICAZIONE

- Sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dalle linee guida regionali per la VAS (Allegato V della DGR n. 1813/2010) il Piceno Consind, in accordo con la scrivente Amministrazione, ai fini del coordinamento, della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti (art. 9, comma 3, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.), ha integrato e coordinato la procedura di VAS con quella di adozione ed approvazione della variante generale in adeguamento al PPAR di cui all'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.; ai sensi di tale articolo 26 risulta che:
- tutti gli atti ed elaborati relativi alla variante generale sono stati depositati presso la segreteria del Consorzio per 60 giorni consecutivi dal 01.09.2016 al 31.10.2016, come risulta dal certificato di avvenuto deposito in data 07.11.2016;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Piceno Consind e dei comuni di Monsampolo del Tronto e di Montepandone, manifesti a stampa di detto avviso, nonché inserzione dello stesso sulla pagina locale dei quotidiani il "Corriere Adriatico" del 01.09.2016 e il "Resto del Carlino" del 01.09.2016;
- risultano pervenute n. 6 osservazioni, di cui n. 2 dopo il periodo di deposito e pubblicazione, tutte oggetto di controdeduzione da parte del Piceno Consind;
- come riportato nella delibera di adozione definitiva sulla variante in argomento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della LR n.48/96, sono stati acquisiti i pareri del Comune di Montepandone (delibera di CC n. 5 del 29.01.2016) e del Comune di Monsampolo del Tronto (delibera di CC n. 15 del 24.02.2016).

PARERI DEGLI ENTI

Il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia della Regione Marche (ex Genio Civile), con nota prot. n. 297158 del 09.05.2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

L'ASUR Marche Area Vasta n. 5, con nota prot. n. 25284 del 30.03.2016, ha espresso parere favorevole.

Il Servizio Viabilità Provinciale, con nota prot. n. 18348 del 01.09.2017, ha espresso parere favorevole di massima con prescrizioni.

L'ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0135679-P del 13.03.2018, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

La RFI S.p.A., con nota prot. n. DTPAN.ING/A0018/P/2018/0001408 del 03.05.2018, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

I pareri richiesti dal Piceno Consind alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Area VI Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con note prot. n. 2930 e n. 2931 del 24.07.2017, non hanno avuto riscontro.

DESCRIZIONE-VALUTAZIONE

Si rileva preliminarmente che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. si è conclusa con esito positivo, condizionatamente all'accoglimento di alcune prescrizioni, a seguito del rilascio del parere motivato da parte di questa Amministrazione (Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 579/GEN del 12.04.2017) in merito al rapporto ambientale predisposto dal Piceno Consind.

Il vigente strumento urbanistico generale del Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, agglomerato di Monsampolo del Tronto/Monteprandone, è costituito da un Piano Regolatore Generale delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) approvato con DPGR n. 1473 del 28.04.1981.

Gli elaborati grafici maggiormente significativi sono la tavola di azionamento alla scala 1/5000 (tav. 6.1) che insieme alle Norme Tecniche di Attuazione, le quali sono state sostanzialmente uniformate a quelle vigenti relative al PRASI agglomerato di Ascoli Piceno/Maltignano, costituiscono la sintesi di tutte le informazioni contenute nella variante generale e determinano la disciplina del territorio.

Si rileva preliminarmente che le denominazioni di zona presenti nelle legende delle tavole di zonizzazione non coincidono con le corrispondenti denominazioni previste nelle NTA; a tal proposito il Piceno Consind, nella relazione integrativa trasmessa a seguito dei chiarimenti richiesti con nota provinciale prot. n. 22267 del 20.10.2017, ha specificato che le denominazioni utilizzate in legenda sono state sintetizzate per ragioni di spazio. Ha comunque fornito una tabella con specificato, per ogni denominazione di zona utilizzata negli elaborati grafici, il corrispondente articolo delle NTA; al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo si ritiene comunque necessario che in sede di approvazione vengano adeguati tutti gli elaborati utilizzando denominazioni di zona univoche.

L'azionamento delle aree avviene mediante la suddivisione del territorio consortile nelle seguenti zonizzazioni (con riferimento alle denominazioni di zona di cui alle NTA):

- zona 1 di espansione produttiva, commerciale e per servizi connessi di cui all'art. 3 delle NTA di variante; in detta zona l'attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di un piano attuativo da approvarsi sulla base dei seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi: rapporto di copertura fondiario non superiore a 0.50 mq/mq, altezza massima mt. 12 (mt. 14.50 nel caso di edifici di tipo commerciale e direzionale), distanza tra fabbricati mt. 10.00;
- zona 2 di completamento produttiva, commerciale e per servizi connessi di cui all'art. 4 delle NTA di variante; è prescritto l'intervento edilizio diretto sulla base degli indici e parametri urbanistico edilizi di cui al precedente art. 3; tra tali zone viene distinta con una specifica perimetrazione l'area relativa all'insediamento SAT Spa e SBI Spa, indicata in legenda come "Zona produttiva di completamento con standard da ricavare all'interno dell'area, con procedure di VIA espletate ed autorizzazione paesaggistica";
- zona 3 servizi comprensoriali di cui all'art. 5 delle NTA di variante; comprende le aree destinate alle attrezzature collettive (servizi pubblici e di interesse pubblico, attrezzature sportive e ricreative, ecc) e di servizio (impianti per il commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività ricettive, ecc.) per le quali l'attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di un piano attuativo da approvarsi sulla base dei seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi: rapporto di copertura fondiario non superiore a 0.50 mq/mq, altezza massima mt. 14.50, distanza dai confini e tra fabbricati mt. 10.00;
- zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità di cui all'art. 6 delle NTA di variante; per tali zone l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani attuativi sulla base degli indici e parametri urbanistico-edilizi previsti per la zona 3 "Servizi comprensoriali" di cui all'art. 5 delle NTA di variante (rapporto di copertura fondiario non

superiore a 0.50 mq/mq, altezza massima mt. 14.50, distanza minima dai confini e tra fabbricati mt. 10.00); fanno eccezione i lotti di dimensione contenuta occupati da corpi di fabbrica privi di aree libere edificabili per i quali, ove risulti impossibile la redazione di piani attuativi, è ammesso l'intervento edilizio diretto nel rispetto della normativa e delle prescrizioni del citato art. 5 delle NTA di variante. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamenti fino al 25% del volume esistente ai fini dell'adeguamento alle normative igienico-sanitarie;

- zona 5 attrezzature pubbliche e servizi collettivi di cui all'art. 7 delle NTA di variante; comprende le aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68; è prescritto l'intervento edilizio diretto con rapporto di copertura fondiario non superiore a 0.50 mq/mq, altezza massima mt. 12.00, distanza minima dai confini e tra fabbricati mt. 10.00; si rileva la anomala presenza dell'unica area denominata nella tavola di zonizzazione come "Area per attrezzature pubbliche di espansione" che si trova all'interno delle zone di completamento produttive e che risulterebbe normata, al pari delle altre zone per attrezzature pubbliche, dall'art. 7 delle NTA;
- zona 6 verde pubblico attrezzato di cui all'art. 8 delle NTA di variante; comprende le aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68; è prescritto l'intervento edilizio diretto con rapporto di copertura fondiario non superiore a 1/100 dell'intera area d'intervento, altezza massima mt. 4.00, distanza minima dai confini mt. 5 e tra fabbricati mt. 10.00;
- zona 7 verde sportivo, privato e privato convenzionato di cui all'art. 9 delle NTA di variante; nel caso di impianti pubblici comprende le aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68; è prescritto l'intervento edilizio diretto con rapporto di copertura fondiario non superiore al 25% dell'area d'intervento 0.50 mq/mq, altezza massima mt. 12.00, distanza minima dai confini mt. 5.00 e tra fabbricati mt. 10.00;
- zona 7.1 verde privato vincolato di cui all'art. 10 delle NTA di variante;
- zona 8 ambiti e fasce a verde di rispetto di cui all'art. 11 delle NTA di variante;
- zona 9 viabilità e fasce di rispetto a servizio della viabilità di cui all'art. 12 delle NTA di variante;
- zona 10 parcheggi di cui all'art. 13 delle NTA di variante; comprende le aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68 o riservati all'uso pubblico previa sottoscrizione di convenzione;
- zona 11 impianti tecnologici di cui all'art. 14 delle NTA di variante;
- zona 12 impianti ferroviari e fasce di rispetto relative di cui all'art. 15 delle NTA di variante.

Con riferimento alla sopraccitata tav. 6.1, nella quale viene riportata l'estensione superficiale delle singole aree, si rilevano alcune incongruenze tra queste ultime e le corrispondenti riportate nella tabella 4 allegata alla relazione generale come di seguito evidenziato.

Agglomerato di Monsampolo del Tronto:

- per le aree di completamento figurano in tabella i valori 8560 e 2708 (che sommano mq 11268) a cui non corrisponde alcuna area nella tavola 6.1; di contro nell'elaborato grafico sono presenti tre aree limitrofe contrassegnate con i valori 2708, 7100 e 915 (che sommano 10723 mq) che non trovano corrispondenza nella tabella. Da ciò deriva una differenza di mq 545 tra le superfici riportate in tabella e quelle della tavola 6.1;
- in tabella risulta un'unica area con destinazione "Servizi comprensoriali" della superficie di 2500 non presente nella tavola di zonizzazione.

Agglomerato di Monteprandone:

- con riferimento al "Verde privato" sono presenti nell'elaborato grafico due aree, rispettivamente ubicate in adiacenza di un'area a parcheggio pubblico di mq 7391 al confine con Monsampolo del Tronto e l'altra in sponda sinistra del fosso Sant'Anna, per le quali non è indicata la superficie che da una verifica sulla tavola ammonta a un totale di circa mq 19000; di contro in tabella sono presenti i valori 7230 e 4238 che non trovano corrispondenza nella tavola e che sommando 11468 non sembrerebbero corrispondere a quelle sopraccitate;

- per quanto riguarda le aree con destinazione “Servizi comprensoriali in aree residenziali” si rileva la presenza in tabella di un valore di 5000 che non trova corrispondenza nella tavola 6.1 mentre non viene riportato il valore di 1350 relativo ad una piccola area individuata nella tavola di zonizzazione in sponda sinistra del fosso Nuovo, che peraltro manca della linea di delimitazione del retino; inoltre l'area interessata dalla presenza di una porzione di edificio risulta priva di destinazione urbanistica.

Le incongruenze evidenziate si ritiene non siano tali da incidere sulle valutazioni di conformità per la variante in esame ai sensi dell'art. 26 della LR 34/92; risulta comunque necessario che le stesse debbano essere verificate e corrette al fine di evitare problemi nell'attuazione delle previsioni di piano.

Più specificatamente sulle previsioni di cui alle tavole di azionamento si rileva che le aree interessate dalla variante risultano così articolate:

Varianti alle aree esterne:

Viene previsto l'inserimento all'interno del perimetro del PRASI, in prosecuzione dell'esistente zona industriale dell'agglomerato di Monsampolo del Tronto, di nuove aree di estensione pari a ha 26.12.44 destinate a verde pubblico, parcheggi, servizi comprensoriali in aree residenziali, verde privato e all'espansione produttiva (ha 8.13.73), quest'ultime ritenute necessarie a seguito di richieste di nuovi insediamenti produttivi pervenute al Comune di Monsampolo del Tronto. Si rileva la presenza, al limite ovest dell'agglomerato, di un'area priva di destinazione all'interno della nuova zona in ampliamento e la previsione di due nuovi tracciati stradali al di fuori del perimetro dell'agglomerato; dai chiarimenti forniti nella relazione integrativa allegata alla nota del Piceno Consind trasmessa via Pec in data 5/1/2018 ciò deriverebbe dall'esclusione di aree produttive a seguito di accoglimento di osservazioni. Lo scrivente Settore ritiene necessario ripерimetrare il PRASI escludendo l'area in questione e la previsione dei due tracciati stradali.

Varianti alle aree interne:

Sono escluse dal perimetro del vigente PRASI alcune aree facenti parte dell'agglomerato di Monteprandone (ha 14.24.86) le quali non hanno destinazione produttiva e quindi sostanzialmente agricole; a tali aree presenti nell'agglomerato di Monteprandone lungo l'asse di attraversamento est-ovest e lungo il fosso Nuovo e il fosso S. Anna, viene assegnata la destinazione di zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità qualora caratterizzate dalla presenza di edifici a destinazione residenziale e/o agricola e di zona 3 servizi comprensoriali, zona 5 aree per attrezzature pubbliche, zona 6 verde pubblico, zona 7.1 verde privato vincolato e zona 10 parcheggi pubblici per le restanti porzioni.

Inoltre alcune porzioni di aree a destinazione produttiva ubicate nella porzione est dell'agglomerato di Monteprandone assumo la destinazione di verde pubblico mentre l'area produttiva ubicata lungo il ovest del fosso Nuovo assume le nuove destinazioni di parcheggio pubblico, verde pubblico ed aree per attrezzature pubbliche.

Con riferimento all'area relativa all'insediamento SAT Spa e SBI Spa, indicata in legenda come “Zona produttiva di completamento con standard da ricavare all'interno dell'area, con procedure di VIA espletate ed autorizzazione paesaggistica”, si rileva che la stessa ricade per intero in zona esondabile E4 e pertanto ai sensi delle NTA del PAI Tronto non è ammessa alcuna modifica allo strumento urbanistico vigente se non finalizzata alla mitigazione del rischio. A seguito

della richiesta di chiarimenti di cui alla nota provinciale prot. n. 22267 del 20.10.2017, nella relazione allegata alla nota del Piceno Consind trasmessa via Pec in data 5.01.2018, acquisita agli atti del Settore al prot. 288 del 08.01.2018, viene precisato che sull'area in questione sono in corso di realizzazione opere per le quali sono state acquisite tutte le autorizzazioni di legge conformi alle previsioni urbanistiche vigenti di cui all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione unificate il quale prevede la destinazione "ad insediamenti industriali aeronautici e ad eventuali piste di atterraggio per aerei od elicotteri". Nulla viene chiarito in merito alla non meglio precisata indicazione di "standard da ricavare all'interno dell'area" che non trova riscontro ne nella disciplina urbanistica vigente ne nella normativa proposta con la variante in esame.

Da una verifica d'ufficio risulta che con Decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 14.12.2005 è stato approvato l'Accordo di Programma tra Consind, Comune di Montepandone, CIIP SpA e la scrivente Amministrazione in variante al PRASI relativi a 21 interventi distribuiti nell'agglomerato di Montepandone tra cui vi era anche un intervento riguardante l'area in questione (indicato n. 17) nel quale venivano previste, in aggiunta alla destinazione di tipo produttivo, quella di servizi comprensoriali e standard urbanistici; nel sopraccitato Decreto l'intervento urbanistico relativo all'area in argomento, unitamente ad un altro indicato con il n. 4, venivano espressamente stralciati, tanto che nella Tav. 3.1 in cui vengono riportate tutte le aree oggetto di AdP o SUAP le aree in questione non risultano indicate.

Pertanto se di fatto per l'area in questione non viene prevista con la variante in esame alcuna modifica della disciplina urbanistica vigente si ritiene necessario mantenere l'attuale definizione di zona eliminando quindi la specifica individuazione introdotta.

Con riferimento alla viabilità si rileva che nelle tavole di zonizzazione sono evidenziati con apposito retino i tracciati viari da adeguare o da realizzare ex novo; tra questi si evidenziano i due collegamenti principali da completare a Monsampolo del Tronto, tratto tra la nuova zona di ampliamento e la zona produttiva di completamento con attraversamento del Fosso San Mauro e a Montepandone, tratto al termine dell'asse stradale esistente.

Ai fini della razionalizzazione del sistema del traffico è stata in alcune parti modificata la configurazione progettuale dell'asse attrezzato principale di attraversamento del sub agglomerato di Montepandone fino al collegamento con Monsampolo del Tronto, con l'utilizzo di tracciati stradali esistenti o già compresi nella strumentazione urbanistica, ricollegandoli tra loro in modo più adeguato, con limitati tratti aggiuntivi.

Con riferimento alle tav. 6.1 di zonizzazione di variante viene individuata una "Zona di localizzazione nuovo svincolo stradale" che rimane indefinita non presentando alcuna indicazione di nuovi tracciati viari previsti e che sembrerebbe riguardare in buona parte aree non comprese all'interno del perimetro del PRASI; a seguito di richiesta di chiarimenti sul punto il Piceno Consind precisa che l'indicazione farebbe riferimento ad un progetto di massima predisposto dall'Anas di concerto con il Comune di Montepandone e che lo stesso comunque non è di prossima realizzazione per carenza di finanziamenti. Lo scrivente Settore è dell'avviso che tale indicazione debba essere eliminata in quanto del tutto generica e interessante sostanzialmente aree esterne al perimetro del PRASI.

STANDARD URBANISTICI

Dalla verifica degli standard urbanistici allegata alla relazione generale (Tav. A) e come specificato nelle NTA risulta che le zonizzazioni che danno luogo alla dotazione di standard sono le seguenti:

- verde pubblico attrezzato;
- attrezzature pubbliche e servizi collettivi;
- parcheggi pubblici.

Dal predetto elaborato e dalle relative tabelle (Tabelle 4 e 5) risulta il seguente:

STANDARD AGGLOMERATO MONSAMPOLO DEL TRONTO (comprensivo delle aree da reperire in sede di piano attuativo)

attrezzature pubbliche	mq.	5.970
verde pubblico attrezzato	mq.	21.493
parcheggi pubblici	mq.	41.219

Totale mq. 68.682 (erroneamente indicato pari a mq. 68.862 nella tabella 5) maggiore di mq. 54.052 (area produttiva mq. 540.518x10%).

Si rileva che nella verifica degli standard per le zone produttive di espansione si fa riferimento alla superficie indicata come produttiva senza tenere nel conto la superficie delle aree a standard cartograficamente individuate di competenza dei vari comparti; poiché per le zone di espansione la dotazione degli standard è calcolata in rapporto alla superficie territoriale, si ritiene necessario che sede di attuazione di ciascun comparto la stessa venga adeguatamente verificata, eventualmente integrandola qualora le aree a standard individuate cartograficamente non risultino sufficienti.

STANDARD AGGLOMERATO MONTEPRANDONE

attrezzature pubbliche	mq. 22.421 + mq. 11.750
verde pubblico attrezzato	mq. 58.402
parcheggi pubblici	mq. 61.804 + mq. 10.700

Totale mq. 142.627 + 11.750 + 10.700 = mq. 165.077 maggiore di mq. 157.847 (area produttiva mq. 1.578.469x10%).

STANDARD VARIANTE PRASI COMPLESSIVA

Totale area produttiva mq. 2.118.987 (mq. 540.518+mq. 1.578.469)

Aree a standard necessarie mq. 211.899 (mq. 2.118.987x10%)

Aree a standard previste mq. 233.939

Da rilevare che tra le aree per attrezzature pubbliche e parcheggi pubblici vengono computate aree per una superficie di 22.450 mq (11.750+10.700) indicate come "zone con decreto di esenzione VIA ed autorizzazione paesaggistica" che si riferiscono all'area relativa all'insediamento SAT Spa e SBI Spa, indicata in legenda come "Zona produttiva di completamento

con standard da ricavare all'interno dell'area". Tali aree non risultano indicate nelle tavole di azionamento del PRASI né alcun riferimento alle stesse si ritrova nelle NTA, per cui il loro effettivo reperimento risulta indefinito sia in termini di modalità di cessione che di localizzazione.

In allegato alla relazione fornita ad integrazione dal Piceno Consind (nota trasmessa via Pec in data 05.01.2018) sono presenti una tabella ed una planimetria di progetto relativa alle "Aree produttive aeronautiche di proprietà S.A.T. Spa e S.B.I. Spa". Dalla tabella risulterebbero aree destinate a parcheggi pubblici per mq 5230 e aree a verde pubblico per mq 15370 che in totale da luogo ad una superficie di mq 20600 non corrispondente alle quantità riportate nei computi della variante (10.700 a parcheggi e 11.750 ad attrezzature pubbliche); inoltre dalla planimetria di progetto inviata tali aree non sembrerebbero individuate.

In ogni caso da rilevare che con riferimento alle zone produttive di completamento la variante in oggetto sostanzialmente conferma la situazione vigente introducendo, a fronte della pressoché totale assenza nel vigente PRASI, aree destinate a standard per oltre mq. 200.000.

RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

Con riferimento alle previsioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) nella relazione generale (Tav. A) e nella relazione di adeguamento al PPAR (Tav. A1) viene evidenziato che le aree comprese nel vigente PRASI risultano esenti dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60 punto 1d) delle NTA dello stesso.

Per quanto riguarda la zona in ampliamento prevista nell'agglomerato di Monsampolo del Tronto sono stati confermati gli ambiti di tutela relativi a due corsi d'acqua (torrente Fiobbo e fosso S. Mauro) stabiliti dal vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Monsampolo del Tronto che ha assunto come definitivi gli ambiti di tutela provvisori previsti dall'art. 29 "Corsi d'acqua" delle NTA del PPAR pari rispettivamente a mt. 135.00 e mt. 75.00; tali ambiti sono stati correttamente riportati negli elaborati grafici ma per quanto riguarda il fosso San Mauro erroneamente indicato pari a mt. 65 nella Tav. A1 "Relazione di adeguamento al PPAR".

Su una porzione di tale zona in ampliamento il PPAR riporta, nell'area sottostante la SS n. 4 "Salaria", una presumibile traccia di centuriazione relativa all'antica maglia degli insediamenti poderali romani; nella relazione viene evidenziato che dalle analisi effettuate non sono state riscontrate tracce di centuriazione e che la Soprintendenza Archeologica delle Marche non ha segnalato traccia di reperti archeologici o di altre significative testimonianze, non ritenendo pertanto necessaria l'assunzione di specifiche prescrizioni di tutela.

Con riferimento agli aspetti di natura botanico-vegetazionale nella relazione viene specificato che a seguito degli approfondimenti effettuati in sede di VAS sono state individuate le aree da salvaguardare e stabilito per ogni singola zona le cautele da adottare e le operazioni da effettuare per il mantenimento delle essenze arboree più significative mentre all'art. 22 "Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela" – Aree con presenza di specie arboree protette - delle NTA di variante è presente un generico richiamo alle aree individuate in fase di analisi. L'unico elaborato di variante che riguardi questi aspetti è la relazione botanica con allegata tavola degli elementi botanico vegetazionale che in effetti contiene anche indicazioni sulla gestione del verde. Si ritiene pertanto necessario inserire nell'art. 22 uno specifico richiamo a tale elaborato.

Sono stati infine censiti gli edifici esistenti d'interesse tipologico soggetti a norme specifiche di tutela (Tav. All. MA).

E' da rilevare che negli elaborati di zonizzazione vengono riportati gli ambiti di tutela del PPAR ed in particolare quelli dei corsi d'acqua anche nella parte dell'agglomerato che viene considerata esente dalle prescrizioni di base del PPAR (si veda tav. A1 "relazione di adeguamento al PPAR). Nella relazione integrativa trasmessa dal Piceno Consind viene chiarito che ad eccezione delle nuove zone di espansione produttive dell'agglomerato di Monsampolo del Tronto, trovano applicazione, quando ricorrono le condizioni previste, sia le esenzioni di cui all'art. 60, punto 1d) delle NTA del PPAR che quelle di cui all'art. 10, punto 5ter delle NTA del PAI Tronto.

La variante parziale in esame non risulta in contrasto con le norme tecniche di attuazione o previsioni del vigente PTCP; la stessa non interferisce con disposizioni o previsioni immediatamente vincolanti del Piano d'Inquadramento Territoriale (PIT) regionale.

Per ciò che concerne l'ammissibilità della variante in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, della LR n. 22/2011 e ss.mm.ii relative alla verifica dell'avvenuto utilizzo per almeno il 75% delle volumetrie delle aree esistenti con medesima destinazione urbanistica nel caso di ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola, si rileva quanto segue:

nella relazione illustrativa viene fatto riferimento a quanto disposto dal comma 3 del sopracitato art. 11 che recita: *"E' consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate e non superino il 10 per cento della loro superficie"*. A tal scopo viene evidenziato che le nuove aree di espansione produttiva sono localizzate in contiguità con i preesistenti agglomerati industriali e che l'estensione delle stesse è contenuto al di sotto del 10% delle superfici delle aree edificate contigue comprese nell'insediamento produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge (Tabella 3 della relazione generale).

Lo scrivente Settore, oltre a far rilevare che la disposizione del comma 3 sopra riportata è stata modificata con LR n. 24/2013 eliminando il limite del 10% per l'estensione delle aree in ampliamento, è dell'avviso che la possibilità di ampliamento debba intendersi riferita al singolo edificio e/o attività esistente, come peraltro si evince dalle premesse della proposta di legge in argomento (n. 336 del 19.06.2013) e dall'art. 2 della stessa LR n. 24/2013 che recita. "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 11 della LR n. 22/2011, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, **si applicano alle attività produttive insediate** alla data di entrata in vigore della presente legge."

Nella tabella 2 della relazione generale viene comunque effettuata anche la verifica prevista al comma 1 dell'art. 11 (verifica dell'avvenuto utilizzo per almeno il 75% delle volumetrie delle aree esistenti con medesima destinazione urbanistica) riferendola però ai lotti esistenti distinguendoli tra lotti occupati e lotti residui e non invece "alla volumetria esistente per i singoli lotti fondiari" tenendo conto del "reale sfruttamento dell'indice edificatorio" come specificato all'art. 18 del Regolamento regionale n. 6/2012 "Attuazione della LR 23 novembre 2011, n. 22". A seguito di quanto richiesto con nota provinciale prot. n. 22267 del 20.10.2017 il Piceno Consind ha provveduto a chiarire che una puntuale verifica sulle volumetrie esistenti non era realisticamente fattibile per assenza di documentazione negli archivi comunali delle pratiche edilizie risalenti agli anni 60-70; in ogni caso la verifica effettuata considerando le aree di pertinenza delle aziende esistenti completamente occupate ovvero con indice edificatorio totale esaurito è stata ritenuta rispondente alla situazione reale. La superfici dei lotti occupati o con permesso a costruire rilasciato è risultata pari all'86% della superficie totale, percentuale ben superiore al 75% che a parere del Piceno Consind compensa l'eventuale occupazione parziale di alcuni lotti.

Lo scrivente Settore ritiene non privo di fondamento il metodo utilizzato; in ogni caso è da rilevare che la variante generale di che trattasi potrebbe anche considerarsi esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della LR n. 22/2011 non riscontrando la presenza nel vigente PRASI di zone di espansione produttiva rispetto alle quali, per quanto specificato nel sopraccitato art. 18 del Regolamento regionale n. 6/2012, andrebbe effettuata la verifica dell'avvenuto utilizzo per almeno il 75% delle volumetrie.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Con riferimento ai singoli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione le quali, come sopra evidenziato, sono state sostanzialmente uniformate a quelle vigenti relative al PRASI agglomerati di Ascoli Piceno e Maltignano, si rileva preliminarmente che tra le destinazioni d'uso ammissibili nella zona 1 di espansione produttiva (art. 3), nella zona 2 di completamento produttiva (art. 4), nella zona 3 servizi comprensoriali (art. 5), nella zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità (art. 6) sono presenti le attività di commercio al dettaglio; si è dell'avviso che queste ultime, ad eccezione degli esercizi di vicinato, non possano essere ritenute ammissibili in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla LR n. 27/2009 "Testo unico in materia di commercio" e del relativo Regolamento di attuazione approvato con delibera di GR n. 120 del 02.03.2015 "Disciplina delle attività di commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)". Sono fatte salve le eventuali attività commerciali già autorizzate in virtù della vigente disciplina urbanistica.

L'art. 37 "Norme transitorie e finali" del Regolamento stabilisce infatti che devono essere individuate, entro un anno dalla entrata in vigore dello stesso, le zone del territorio dove localizzare le medie strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR n. 27/2009 e nel regolamento stesso; fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle zone di cui sopra è prevista anche la possibilità della realizzazione di impianti per la distribuzione dei carburanti i quali a parere dello scrivente Settore non necessitano di una specifica zona urbanistica di riferimento poiché per quanto stabilito dall'art. 73 "Disciplina urbanistica e servizi accessori" della LR n. 27/2009 "Testo unico in materia di commercio" e come ulteriormente specificato nel relativo regolamento regionale di attuazione n. 2/2011, gli impianti di distribuzione dei carburanti possono essere realizzati in tutte le zone omogenee di cui al DM n. 1444/68 con eccezione delle zone A, costituendo la loro localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

Si rileva inoltre quanto segue:

Capo I – Elaborati ed ambiti territoriali

Art. 2 "Definizione degli ambiti territoriali"

All'ultimo comma, nel quale vengono elencate le aree inserite nel vigente PRASI a seguito di Accordi di Programma e di varianti, si ritiene necessario stralciare il riferimento sia all'AdP approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 54 del 14.12.2005 in quanto decaduto e comunque non riguardante aree all'interno del perimetro del PRASI se non per la previsione del nuovo svincolo stradale sul raccordo Ascoli-mare, sia alle *procedure VIA*

espletate ed Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Decreto Dirigente PF VAA n. 24/VAA08 del 24.02.2010 e dei lotti di minor rilievo e dimensioni, esenti a seguito di approvazione con specifici provvedimenti assunti in sede SUAP o con Permessi di costruire rilasciati in quanto non si tratta in ogni caso di una procedura a variante urbanistica come confermato nella relazione integrativa allegata alla nota di Piceno Consind trasmessa via Pec in data 05.01.2018, acquisita agli atti del Settore al prot. 288 del 08.01.2018.

Capo II – Norme relative alle zone di piano a diversa destinazione

Art. 3 “Zona 1 - Espansione produttiva, commerciale e per servizi connessi”

Al terzo comma del punto 3.2 “Attuazione per comparti” si ritiene necessario modificare la dizione “individuati con specifico limite” poiché in realtà nelle tavole di zonizzazione non è presente alcun limite definito; tali comparti di attuazione sono individuati nella tabella 6 allegata alla relazione generale in cui vengono indicate le superfici degli stessi le quali sono riportate sulle cartografie.

Art. 4 “Zona 2 – Di completamento produttiva, commerciale e per servizi connessi”

Con riferimento alla disposizione contenuta al punto 4.2, si ritiene inopportuno il richiamo alle previgenti norme relative alle distanze dai confini nel caso di ampliamento di edifici esistenti; sarebbe preferibile riportare espressamente tali disposizioni nelle NTA in esame.

Con riferimento alle disposizioni particolari di cui al punto 4.3 si ritiene non pertinente quanto specificato circa il procedimento autorizzativo relativo alle opere di ampliamento e potenziamento delle strutture sulle aree di SAT spa e SBI spa che deve ritenersi conforme alle destinazioni urbanistiche vigenti, come peraltro precisato nella relazione integrativa inviata da Piceno Consind. Si ritiene pertanto, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, di sostituire quanto contenuto al punto 4.3, ad eccezione del primo comma, con la disposizione riportata all’art. 10 delle NTA unificate vigenti che prevede come destinazioni ammissibili “*ad insediamenti industriali aeronautici e da eventuali piste di atterraggio per aerei od elicotteri*”.

Art. 6 “Zona 4 - Servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità”

In tali zone è prevista la possibilità del mantenimento delle destinazioni degli edifici di tipo residenziale esistenti con possibilità di ampliamento degli stessi fino al 25% del volume; si ritiene che la possibilità di ampliamento, anche consistente, degli edifici a destinazione residenziale sia in contrasto con la destinazione urbanistica di zona che resta comunque quella di “Servizi comprensoriali” e con la natura stessa del PRASI. Peraltro in alcuni casi dette zone ricadono all’interno degli ambiti di tutela integrale dei corsi d’acqua e il mantenimento delle destinazioni di tipo residenziale non consentirebbe l’applicazione di alcun tipo di esenzione di cui all’art. 60 delle NTA del PPAR diversamente dalle destinazioni produttive.

Art. 11 “Zona 8 - Ambiti e fasce a verde di rispetto”

Per quanto riguarda il punto 8.1 relativo agli ambiti di tutela integrale dei corsi d’acqua, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione integrativa del Piceno Consind, risulta che le fasce di rispetto cartografate negli elaborati grafici sono le stesse che nelle NTA vengono indicate come ambiti di tutela integrale; viene altresì chiarito che, ad eccezione delle nuove zone di espansione produttive dell’agglomerato di Monsampolo del Tronto, negli altri casi trovano applicazione, quando ricorrono le condizioni previste, le esenzioni di cui all’art. 60, punto 1d) delle NTA del PPAR e

all'art. 10, punto 5ter delle NTA del PAI Tronto. Si rileva che nessun riferimento all'applicazione delle esenzioni viene fatto al punto 8.1 dell'articolo in questione per cui si ritiene, al fini di evitare qualunque dubbio interpretativo, introdurre uno specifico richiamo all'applicabilità delle esenzioni di cui sopra.

In relazione invece alla definizione di aree e fasce di rispetto di cui al primo comma del punto 8.1 il riferimento alle "sponde del fiume Tronto classificate a rischio di esondazione dal PAI" risulta certamente errato poiché sarebbe interessato l'intero comprensorio del PRASI.

Per quanto riguarda la zona 8.2 relativa alla fascia di rispetto del raccordo autostradale Ascoli-mare si rileva che la stessa, non essendo dotata di uno specifico retino, non viene definita come zona nelle cartografie ma individuata come limite. Si ritiene comunque impropria la sua collocazione tra gli ambiti di tutela che devono ritenersi riferiti alla tutela paesistico ambientale del PPAR mentre il richiamo alle norme di cui alla precedente zona 8.1, riguardante i corsi d'acqua, appare non applicabile; peraltro le fasce di rispetto stradale e la disciplina degli interventi ammessi sono definite dal DM 1404/68, dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e da specifiche circolari. Si ritiene pertanto necessario lo stralcio della zona 8.2; l'eventuale richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale si è dell'avviso che debba essere inserita nel successivo articolo 12 relativo appunto alla viabilità e fasce di rispetto stradale.

Art. 13 "Zona 10 - Parcheggi"

Si tratta delle aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68 e pertanto non si ritiene ammissibile la possibilità che gli stessi siano di proprietà privata anche se di uso pubblico come peraltro stabilito dalle vigenti NTA degli agglomerati di Ascoli Piceno e Maltignano alle quali, come già detto, la variante in esame tende ad uniformarsi. Si ritiene pertanto necessario lo stralcio della frase *"o comunque riservati con sottoscrizione di specifica convenzione all'uso pubblico"*.

Art. 14 "Zona 11 - Impianti tecnologici"

Con riferimento a quella che viene definita "Zona 11.1 impianti fognari" si rileva che impropriamente viene definita zona in quanto in realtà trattasi di prescrizioni per la realizzazione delle condotte fognarie da applicarsi in tutte le zone ed in particolare in quelle di espansione; la stessa inoltre non trova giusta collocazione nell'art. 14 che invece riguarda una specifica zona effettivamente definita ed individuata nella cartografie con apposito retino di "Aree per impianti Tecnologici". Si ritiene pertanto che tali disposizioni possano trovare la giusta collocazione in un apposito articolo inserito al Capo 3 "Norme e prescrizioni di carattere generale".

CAPO III - NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 21 "Norme finali e transitorie"

L'ultimo comma non appare del tutto chiaro nella sua formulazione, in particolare con riguardo alle destinazioni che gli edifici a cui si fa riferimento potrebbero assumere le quali possono essere esclusivamente quelle consentite dalla zona urbanistica in cui gli edifici ricadono, diversamente configurandosi una ipotesi di variante urbanistica. Pertanto si ritiene necessario lo stralcio del comma in questione.

Art. 22 "Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela"

Con riferimento alla voce "Versanti e/o scarpate" si legge che l'individuazione degli stessi dovrebbe essere stata effettuata in "sede di analisi e verifica per l'adeguamento al PPAR" mentre

in realtà non si riscontra in nessuno degli elaborati di variante se non negli elaborati di indagine geologica. Da una verifica d'ufficio non sembrerebbero presenti nell'area oggetto di variante versanti con pendenze assolute superiori al 30% come definiti all'art. 31 delle NTA del PPAR e pertanto si ritiene necessario o l'eliminazione della voce in questione oppure l'individuazione sugli elaborati di zonizzazione, al pari degli altri ambiti di tutela, delle aree interessate sulle quali applicare la norma di che trattasi.

Con riferimento alla voce "Aree soggette a vincolo idrogeologico" si rileva che da una verifica d'ufficio la variante di che trattasi non sembrerebbe interessata dal vincolo di cui al RD n. 3267/23. Per quanto riguarda invece i riferimenti alla disciplina delle aree esondabili del PAI non appaiono del tutto comprensibili e comunque sono da ritenere superflui. Si ritiene pertanto necessario lo stralcio della voce in questione.

Con riferimento alla voce "Aree con presenza di specie arboree protette" è presente un generico richiamo alle aree individuate in fase di analisi; considerato che l'unico elaborato di variante relativo a tali aspetti è la relazione botanica con allegata tavola degli elementi botanico vegetazionali, si ritiene necessario inserire nell'art. 22 uno specifico richiamo all'elaborato in questione.

Al primo comma della voce "Aree di presumibile interesse archeologico" si richiamano aree indicate dal PRASI con specifica retinatura, delle quali non sembra riscontrarsi la presenza nelle tavole di variante; si ritiene pertanto necessario integrare gli elaborati grafici con tale individuazione.

Art. 24 "Aree esenti dalle prescrizioni di base del PPAR"

La formulazione dell'articolo appare poco chiara e non pertinente laddove si richiamano altre norme quali la 431/85 non direttamente riferibili alle prescrizioni di base del PPAR; inoltre il riferimento agli accordi di programma e provvedimenti SUAP ratificati appare superfluo in quanto in tali casi la conformità o l'esenzione dalle prescrizioni di base del PPAR è stata verificata nell'ambito dei relativi procedimenti. Si ritiene pertanto necessario riformulare l'articolo in questione riportando le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR di cui si ritiene ricorrano le condizioni.

Per ciò che concerne l'esame degli studi geologici-geomorfologici, si riporta il parere del funzionario dello scrivente Settore che ha curato l'istruttoria relativa a tali aspetti:

“””””””L'unica area di nuova previsione interessata da un incremento del carico insediativo è ubicata a Monsampolo del Tronto ad ovest del fosso San Mauro e morfologicamente è posta sulle alluvioni recenti (terrazzo del terzo ordine) del fiume Tronto.

La superficie topografica è caratterizzata da un andamento regolare e sub pianeggiante, con una lieve inclinazione verso l'asta del fiume Tronto, ricadendo nella fascia a rischio esondazione medio E2 del fiume Tronto.

Le litologie riscontrate nel corso dei sondaggi e delle prove penetrometriche pesanti eseguiti e reperiti sono quelle che caratterizzano tipicamente i depositi alluvionali pleistocenici delle pianure alluvionali marchigiane, costituite da ghiaie immerse in una matrice sabbiosa ricoperte da una coltre eluvio-colluviale e limo-sabbiosa.

Sotto il profilo della suscettività sismica locale e della pericolosità geologica non sono state individuate a carico dell'area in esame particolari scenari di rischio e pertanto, visto il parere del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia – ex Genio Civile Presidio Territoriale Macerata Fermo Ascoli Piceno prot. n. 297158 del 09/05/2016 in conclusione, lo scrivente Settore ritiene di esprimere parere di conformità favorevole.”””””””

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive è dell'avviso che possa essere espresso **parere favorevole** di conformità, ai sensi dell'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla variante generale al Piano Regolatore delle Aree di sviluppo Industriale (PRASI), agglomerato di Monsampolo del Tronto-Monteprandone, adottata definitivamente dal Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino con Delibera del Consiglio Generale n. 10/CG/17 del 27.04.2017, condizionatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti che si sono espressi nell'ambito del procedimento di che trattasi;
2. necessità di adeguare tutti gli elaborati grafici utilizzando denominazioni di zona univoche e coincidenti con quelle contenute nelle NTA;
3. necessità di modificare la destinazione urbanistica della zona individuata come "Area per attrezzature pubbliche di espansione" in "Area per attrezzature pubbliche di completamento";
4. necessità di verificare e correggere le incongruenze tra l'estensione superficiale delle singole aree riportata nella tav. 6.1 "Planimetria generale della zonizzazione di variante" e le corrispondenti riportate nella tabella 4 allegata alla relazione generale;
5. necessità di ripermire il PRASI escludendo, al limite ovest dell'agglomerato, l'area priva di destinazione ubicata all'interno della nuova zona in ampliamento e i due nuovi tracciati stradali previsti al di fuori del perimetro dell'agglomerato;
6. necessità di eliminare, con riferimento alle tav. 6.1 "Planimetria generale della zonizzazione di variante", la "Zona di localizzazione nuovo svincolo stradale";
7. necessità di mantenere per l'area denominata come "Zona produttiva di completamento con standard da ricavare all'interno dell'area, con procedure di VIA espletate ed autorizzazione paesaggistica", la vigente definizione di zona; si ravvisa comunque l'opportunità di verificare se sia effettivamente previsto un obbligo di reperire standard all'interno di tale area e nell'eventualità adeguare conseguentemente le destinazioni di zona;
8. necessità di verificare, in sede di attuazione dei comparti di espansione, la dotazione di aree a standard in rapporto alla superficie territoriale degli stessi, eventualmente integrandola qualora le aree individuate cartograficamente non risultino sufficienti;
9. necessità di integrare gli elaborati grafici con l'individuazione delle aree di presumibile interesse archeologico di cui al primo comma della voce "Aree di presumibile interesse archeologico" dell'art. 22 "Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela" delle NTA;
10. con riferimento alle NTA:
 - ⇒ necessità di stralciare dalle destinazioni d'uso ammissibili previste all'art. 3 zona 1 di espansione produttiva, all'art. 4 zona 2 di completamento produttiva, all'art. 5 zona 3 servizi comprensoriali e all'art. 6 zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità, ad eccezione degli esercizi di vicinato, le attività di commercio al dettaglio, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla LR n. 27/2009 "Testo unico in materia di commercio" e del relativo Regolamento di attuazione approvato con delibera di GR n. 120 del 02.03.2015 "Disciplina delle attività di commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)"; sono fatte salve le eventuali attività commerciali già autorizzate in virtù della vigente disciplina urbanistica;
 - ⇒ necessità di stralciare dalle destinazioni d'uso ammissibili previste all'art. 3 zona 1 di espansione produttiva, all'art. 4 zona 2 di completamento produttiva, all'art. 5 zona 3 servizi comprensoriali e all'art. 6 zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità, gli impianti per la distribuzione dei carburanti in quanto gli stessi possono essere realizzati in tutte le zone omogenee di cui al DM n. 1444/68 con eccezione delle zone A, costituendo la loro localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici;
 - ⇒ necessità di stralciare all'art. 2 "Definizione degli ambiti territoriali" il riferimento all'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 54 del 14.12.2005 e alle *procedure VIA espletate ed Autorizzazione Paesaggistica rilasciata*

con Decreto Dirigente PF VAA n. 24/VAA08 del 24.02.2010 e dei lotti di minor rilievo e dimensioni, esenti a seguito di approvazione con specifici provvedimenti assunti in sede SUAP o con Permessi di costruire rilasciati;

- ⇒ necessità, all'art. 3 "Zona 1 – Espansione produttiva, commerciale e per servizi connessi", di modificare la dizione "individuati con specifico limite";
- ⇒ necessità, al punto 4.2 dell'art. 4 "Zona 2 – Di completamento produttiva, commerciale e per servizi connessi", di riportare le previgenti norme relative alle distanze dai confini nel caso di ampliamento di edifici esistenti; necessità di sostituire quanto contenuto al punto 4.3, ad eccezione del primo comma, con la disposizione riportata all'art. 10 delle NTA unificate vigenti che prevede come destinazioni ammissibili "ad insediamenti industriali aeronautici e da eventuali piste di atterraggio per aerei od elicotteri";
- ⇒ necessità di stralciare all'art. 6 "Zona 4 – Servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità" la possibilità di ampliamento degli edifici residenziali fino al 25% del volume degli stessi;
- ⇒ necessità, al punto 8.1 dell'art. 11 "Zona 8 – Ambiti e fasce a verde di rispetto", di inserire uno specifico richiamo all'applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 60, punto 1d) delle NTA del PPAR e all'art. 10, punto 5ter, delle NTA del PAI Tronto; necessità di stralciare dal punto 8.1 il riferimento alle "sponde del fiume Tronto classificate a rischio di esondazione dal PAI". Necessità dello stralcio della voce "Zona 8.2 – Ambiti di tutela del raccordo autostradale Ascoli-mare" e del relativo contenuto. L'eventuale richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale venga inserito all'art. 12;
- ⇒ necessità di inserire all'art. 12 "Zona 9 – Viabilità e fasce di rispetto a servizio della viabilità" un richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale;
- ⇒ necessità di stralciare all'art. 13 "Zona 10 – Parcheggi" la frase. "o comunque riservati con sottoscrizione di specifica convenzione all'uso pubblico";
- ⇒ necessità di stralciare dall'art. 14 "Zona 11.1 – Impianti tecnologici" le disposizioni relative alla zona 11.1 "Impianti fognari"; tali disposizioni dovranno essere riportate in un apposito articolo da inserire al Capo 3 "Norme e prescrizioni di carattere generale";
- ⇒ necessità di stralciare l'ultimo comma dell'art. 21 "Norme finali e transitorie";
- ⇒ all'art. 22 "Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela" necessità o di eliminare la voce "Versanti e/o scarpate" o di individuare gli stessi, qualora presenti, sugli elaborati di zonizzazione al pari degli altri ambiti di tutela; necessità dello stralcio della voce "Aree soggette a vincolo idrogeologico" e del relativo contenuto. Necessità, alla voce "Aree con presenza di specie arboree protette", di inserire un richiamo alla relazione botanica con allegata tavola degli elementi botanico vegetazionali;
- ⇒ necessità di riformulare l'art. 24 "Aree esenti dalle prescrizioni di base del PPAR" riportando le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR di cui si ritiene ricorrano le condizioni.

''''''''''''''''

CONSIDERATO che con delibera del Presidente della Provincia n. 1 del 14.07.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento concernente la soppressione degli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli Enti Locali - Comitato Provinciale per il Territorio" è stato soppresso il Comitato Provinciale per il Territorio;

RITENUTO che il citato parere del Settore Pianificazione Territoriale possa ritenersi integralmente condivisibile e che pertanto si possa procedere all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., per gli stessi motivi ed alle stesse condizioni in esso contenuti;

SI PROPONE QUANTO SEGUE

A) di esprimere parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati (PPAR, PIT, PTCP, ecc.) – ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni – in merito alla variante generale al Piano Regolatore delle Aree di sviluppo Industriale (PRASI), agglomerato di Monsampolo del Tronto-Montepandone, adottata definitivamente dal Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino con Delibera del Consiglio Generale n. 10/CG/17 del 27.04.2017, condizionatamente all’accoglimento dei seguenti rilievi:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti che si sono espressi nell’ambito del procedimento di che trattasi;
2. necessità di adeguare tutti gli elaborati grafici utilizzando denominazioni di zona univoche e coincidenti con quelle contenute nelle NTA;
3. necessità di modificare la destinazione urbanistica della zona individuata come “Area per attrezzature pubbliche di espansione” in “Area per attrezzature pubbliche di completamento”;
4. necessità di verificare e correggere le incongruenze tra l’estensione superficiale delle singole aree riportata nella tav. 6.1 “Planimetria generale della zonizzazione di variante” e le corrispondenti riportate nella tabella 4 allegata alla relazione generale;
5. necessità di ripermire il PRASI escludendo, al limite ovest dell’agglomerato, l’area priva di destinazione ubicata all’interno della nuova zona in ampliamento e i due nuovi tracciati stradali previsti al di fuori del perimetro dell’agglomerato;
6. necessità di eliminare, con riferimento alle tav. 6.1 “Planimetria generale della zonizzazione di variante”, la “Zona di localizzazione nuovo svincolo stradale”;
7. necessità di mantenere per l’area denominata come “Zona produttiva di completamento con standard da ricavare all’interno dell’area, con procedure di VIA espletate ed autorizzazione paesaggistica”, la vigente definizione di zona; si ravvisa comunque l’opportunità di verificare se sia effettivamente previsto un obbligo di reperire standard all’interno di tale area e nell’eventualità adeguare conseguentemente le destinazioni di zona;
8. necessità di verificare, in sede di attuazione dei comparti di espansione, la dotazione di aree a standard in rapporto alla superficie territoriale degli stessi, eventualmente integrandola qualora le aree individuate cartograficamente non risultino sufficienti;
9. necessità di integrare gli elaborati grafici con l’individuazione delle aree di presumibile interesse archeologico di cui al primo comma della voce “Aree di presumibile interesse archeologico” dell’art. 22 “Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela” delle NTA;
10. con riferimento alle NTA:
 - ⇒ necessità di stralciare dalle destinazioni d’uso ammissibili previste all’art. 3 zona 1 di espansione produttiva, all’art. 4 zona 2 di completamento produttiva, all’art. 5 zona 3 servizi comprensoriali e all’art. 6 zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità, ad eccezione degli esercizi di vicinato, le attività di commercio al dettaglio, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla LR n. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio” e del relativo Regolamento di attuazione approvato con delibera di GR n. 120 del 02.03.2015 “Disciplina delle attività di commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge

- regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”; sono fatte salve le eventuali attività commerciali già autorizzate in virtù della vigente disciplina urbanistica;
- ⇒ necessità di stralciare dalle destinazioni d’uso ammissibili previste all’art. 3 zona 1 di espansione produttiva, all’art. 4 zona 2 di completamento produttiva, all’art. 5 zona 3 servizi comprensoriali e all’art. 6 zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità, gli impianti per la distribuzione dei carburanti in quanto gli stessi possono essere realizzati in tutte le zone omogenee di cui al DM n. 1444/68 con eccezione delle zone A, costituendo la loro localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici;
 - ⇒ necessità di stralciare all’art. 2 “Definizione degli ambiti territoriali” il riferimento all’Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 54 del 14.12.2005 e alle *procedure VIA espletate ed Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Decreto Dirigente PF VAA n. 24/VAA08 del 24.02.2010 e dei lotti di minor rilievo e dimensioni, esenti a seguito di approvazione con specifici provvedimenti assunti in sede SUAP o con Permessi di costruire rilasciati*;
 - ⇒ necessità, all’art. 3 “Zona 1 – Espansione produttiva, commerciale e per servizi connessi”, di modificare la dizione “individuati con specifico limite”;
 - ⇒ necessità, al punto 4.2 dell’art. 4 “Zona 2 – Di completamento produttiva, commerciale e per servizi connessi”, di riportare le previgenti norme relative alle distanze dai confini nel caso di ampliamento di edifici esistenti; necessità di sostituire quanto contenuto al punto 4.3, ad eccezione del primo comma, con la disposizione riportata all’art. 10 delle NTA unificate vigenti che prevede come destinazioni ammissibili *“ad insediamenti industriali aeronautici e da eventuali piste di atterraggio per aerei od elicotteri”*;
 - ⇒ necessità di stralciare all’art. 6 “Zona 4 – Servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità” la possibilità di ampliamento degli edifici residenziali fino al 25% del volume degli stessi;
 - ⇒ necessità, al punto 8.1 dell’art. 11 “Zona 8 – Ambiti e fasce a verde di rispetto”, di inserire uno specifico richiamo all’applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 60, punto 1d) delle NTA del PPAR e all’art. 10, punto 5ter, delle NTA del PAI Tronto; necessità di stralciare dal punto 8.1 il riferimento alle “sponde del fiume Tronto classificate a rischio di esondazione dal PAI”. Necessità dello stralcio della voce “Zona 8.2 – Ambiti di tutela del raccordo autostradale Ascoli-mare” e del relativo contenuto. L’eventuale richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale venga inserito all’art. 12;
 - ⇒ necessità di inserire all’art. 12 “Zona 9 – Viabilità e fasce di rispetto a servizio della viabilità” un richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale;
 - ⇒ necessità di stralciare all’art. 13 “Zona 10 – Parcheggi” la frase. *“o comunque riservati con sottoscrizione di specifica convenzione all’uso pubblico”*;
 - ⇒ necessità di stralciare dall’art. 14 “Zona 11.1 – Impianti tecnologici” le disposizioni relative alla zona 11.1 “Impianti fognari”; tali disposizioni dovranno essere riportate in un apposito articolo da inserire al Capo 3 “Norme e prescrizioni di carattere generale”;
 - ⇒ necessità di stralciare l’ultimo comma dell’art. 21 “Norme finali e transitorie”;
 - ⇒ all’art. 22 “Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela” necessità o di eliminare la voce “Versanti e/o scarpate” o di individuare gli stessi, qualora presenti, sugli elaborati di zonizzazione al pari degli altri ambiti di tutela; necessità dello stralcio della voce “Aree soggette a vincolo idrogeologico” e del relativo contenuto. Necessità, alla voce “Aree con presenza di specie arboree protette”, di inserire un

richiamo alla relazione botanica con allegata tavola degli elementi botanico vegetazionali;
⇒ necessità di riformulare l'art. 24 "Aree esenti dalle prescrizioni di base del PPAR" riportando le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR di cui si ritiene ricorrano le condizioni.

B) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente.

C) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO, URBANISTICA, ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Dott.ssa Luigina Amurri)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, D'ERASMO PAOLO

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio interessato;

VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizione sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

Visti i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

A) di esprimere parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati (PPAR, PIT, PTCP, ecc.) – ai sensi dell'art. 26 della LR n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni – in merito alla variante generale al Piano Regolatore delle Aree di sviluppo Industriale (PRASI), agglomerato di Monsampolo del Tronto-Montepandone, adottata definitivamente dal Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino con Delibera del Consiglio Generale n. 10/CG/17 del 27.04.2017, condizionatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti che si sono espressi nell'ambito del procedimento di che trattasi;
2. necessità di adeguare tutti gli elaborati grafici utilizzando denominazioni di zona univoche e coincidenti con quelle contenute nelle NTA;
3. necessità di modificare la destinazione urbanistica della zona individuata come "Area per attrezzature pubbliche di espansione" in "Area per attrezzature pubbliche di completamento";
4. necessità di verificare e correggere le incongruenze tra l'estensione superficiale delle singole aree riportata nella tav. 6.1 "Planimetria generale della zonizzazione di variante" e le corrispondenti riportate nella tabella 4 allegata alla relazione generale;
5. necessità di riperimetrare il PRASI escludendo, al limite ovest dell'agglomerato, l'area priva di destinazione ubicata all'interno della nuova zona in ampliamento e i due nuovi tracciati stradali previsti al di fuori del perimetro dell'agglomerato;
6. necessità di eliminare, con riferimento alle tav. 6.1 "Planimetria generale della zonizzazione di variante", la "Zona di localizzazione nuovo svincolo stradale";

7. necessità di mantenere per l'area denominata come "Zona produttiva di completamento con standard da ricavare all'interno dell'area, con procedure di VIA espletate ed autorizzazione paesaggistica", la vigente definizione di zona; si ravvisa comunque l'opportunità di verificare se sia effettivamente previsto un obbligo di reperire standard all'interno di tale area e nell'eventualità adeguare conseguentemente le destinazioni di zona;
8. necessità di verificare, in sede di attuazione dei comparti di espansione, la dotazione di aree a standard in rapporto alla superficie territoriale degli stessi, eventualmente integrandola qualora le aree individuate cartograficamente non risultino sufficienti;
9. necessità di integrare gli elaborati grafici con l'individuazione delle aree di presumibile interesse archeologico di cui al primo comma della voce "Aree di presumibile interesse archeologico" dell'art. 22 "Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela" delle NTA;
10. con riferimento alle NTA:
 - ⇒ necessità di stralciare dalle destinazioni d'uso ammissibili previste all'art. 3 zona 1 di espansione produttiva, all'art. 4 zona 2 di completamento produttiva, all'art. 5 zona 3 servizi comprensoriali e all'art. 6 zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità, ad eccezione degli esercizi di vicinato, le attività di commercio al dettaglio, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla LR n. 27/2009 "Testo unico in materia di commercio" e del relativo Regolamento di attuazione approvato con delibera di GR n. 120 del 02.03.2015 "Disciplina delle attività di commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)"; sono fatte salve le eventuali attività commerciali già autorizzate in virtù della vigente disciplina urbanistica;
 - ⇒ necessità di stralciare dalle destinazioni d'uso ammissibili previste all'art. 3 zona 1 di espansione produttiva, all'art. 4 zona 2 di completamento produttiva, all'art. 5 zona 3 servizi comprensoriali e all'art. 6 zona 4 servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità, gli impianti per la distribuzione dei carburanti in quanto gli stessi possono essere realizzati in tutte le zone omogenee di cui al DM n. 1444/68 con eccezione delle zone A, costituendo la loro localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici;
 - ⇒ necessità di stralciare all'art. 2 "Definizione degli ambiti territoriali" il riferimento all'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 54 del 14.12.2005 e alle *procedure VIA espletate ed Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Decreto Dirigente PF VAA n. 24/VAA08 del 24.02.2010 e dei lotti di minor rilievo e dimensioni, esenti a seguito di approvazione con specifici provvedimenti assunti in sede SUAP o con Permessi di costruire rilasciati*;
 - ⇒ necessità, all'art. 3 "Zona 1 – Espansione produttiva, commerciale e per servizi connessi", di modificare la dizione "individuati con specifico limite";
 - ⇒ necessità, al punto 4.2 dell'art. 4 "Zona 2 – Di completamento produttiva, commerciale e per servizi connessi", di riportare le previgenti norme relative alle distanze dai confini nel caso di ampliamento di edifici esistenti; necessità di sostituire quanto contenuto al punto 4.3, ad eccezione del primo comma, con la disposizione riportata all'art. 10 delle NTA unificate vigenti che prevede come destinazioni ammissibili *"ad insediamenti industriali aeronautici e da eventuali piste di atterraggio per aerei od elicotteri"*;
 - ⇒ necessità di stralciare all'art. 6 "Zona 4 – Servizi comprensoriali in aree residenziali preesistenti a bassa densità" la possibilità di ampliamento degli edifici residenziali fino al 25% del volume degli stessi;

- ⇒ necessità, al punto 8.1 dell'art. 11 "Zona 8 – Ambiti e fasce a verde di rispetto", di inserire uno specifico richiamo all'applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 60, punto 1d) delle NTA del PPAR e all'art. 10, punto 5ter, delle NTA del PAI Tronto; necessità di stralciare dal punto 8.1 il riferimento alle "sponde del fiume Tronto classificate a rischio di esondazione dal PAI". Necessità dello stralcio della voce "Zona 8.2 – Ambiti di tutela del raccordo autostradale Ascoli-mare" e del relativo contenuto. L'eventuale richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale venga inserito all'art. 12;
- ⇒ necessità di inserire all'art. 12 "Zona 9 – Viabilità e fasce di rispetto a servizio della viabilità" un richiamo alla fascia di rispetto del raccordo autostradale;
- ⇒ necessità di stralciare all'art. 13 "Zona 10 – Parcheggi" la frase. "*o comunque riservati con sottoscrizione di specifica convenzione all'uso pubblico*";
- ⇒ necessità di stralciare dall'art. 14 "Zona 11.1 – Impianti tecnologici" le disposizioni relative alla zona 11.1 "Impianti fognari"; tali disposizioni dovranno essere riportate in un apposito articolo da inserire al Capo 3 "Norme e prescrizioni di carattere generale";
- ⇒ necessità di stralciare l'ultimo comma dell'art. 21 "Norme finali e transitorie";
- ⇒ all'art. 22 "Prescrizioni particolari per gli ambiti definitivi di tutela" necessità o di eliminare la voce "Versanti e/o scarpate" o di individuare gli stessi, qualora presenti, sugli elaborati di zonizzazione al pari degli altri ambiti di tutela; necessità dello stralcio della voce "Aree soggette a vincolo idrogeologico" e del relativo contenuto. Necessità, alla voce "Aree con presenza di specie arboree protette", di inserire un richiamo alla relazione botanica con allegata tavola degli elementi botanico vegetazionali;
- ⇒ necessità di riformulare l'art. 24 "Aree esenti dalle prescrizioni di base del PPAR" riportando le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR di cui si ritiene ricorrano le condizioni.

B) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente.

C) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.